



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LO MORO e RICCHIUTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013**

Estensione della normativa relativa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose ai Consigli regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Allo stato la possibilità di scioglimento di amministrazioni pubbliche, come conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, è espressamente prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), per i consigli comunali e provinciali. Il successivo articolo 146 dello stesso TUEL estende la disciplina ad altri organismi pubblici (aziende sanitarie locali ed ospedaliere, consorzi di comuni e di province, aziende speciali di comuni e di province) ma non ai consigli regionali.

Con riferimento alle Regioni, l'articolo 126 della Costituzione prevede la possibilità di scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente e della giunta «che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge».

In realtà le motivazioni poste a base dal legislatore per interrompere l'inquinamento della vita amministrativa di un ente da parte delle mafie, così come recita l'articolo 143 del TUEL, riguardano i «collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni ... , nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati», e non si comprende perché non debbano applicarsi anche alle amministrazioni regionali, che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione di cui alla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, sono poste sullo stesso piano degli Enti locali (cfr. art. 114 Cost.).

Non c'è dubbio che le Regioni, sia come centri erogatori di spesa che come organi di indirizzo legislativo e normativo su argomenti di primaria importanza per la vita dei cittadini e per gli interessi connessi, superino per importanza gran parte degli enti locali che sono per lo più di dimensioni medio piccole.

Facendo riferimento alla regione Calabria, per la quale nel 2012 si è registrato il numero più alto (11) di consigli comunali sciolti per mafia (a fronte dei 25 totali in Italia), la spesa corrente aggregata dei comuni calabresi ammonta a circa 1,5 miliardi di euro; quella della Regione a 4,3 miliardi di euro. La spesa per investimenti complessiva dei comuni calabresi si aggira sui 750 milioni di euro, quella della Regione a 1,1 miliardi di euro. Ovviamente, quanto emerge per la Calabria vale anche per le altre regioni.

E ciò mentre sono oramai numerosissimi i casi di consiglieri regionali sospesi con DPR ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (che tra l'altro originariamente si applicava anche agli amministratori locali) in quanto arrestati per gravissimi reati.

Se alla base dello scioglimento per infiltrazioni mafiose vi è la necessità di tutelare l'indipendenza e l'autonomia degli organi elettivi ed amministrativi da pressioni e condizionamenti criminali, non si comprende perché tra tali organi non siano compresi quelli regionali che - come già rilevato - sono quelli di maggior peso, anche sotto il profilo della spesa e degli investimenti.

Nè appare decisivo l'argomento che il legislatore consideri prioritario tutelare l'auto-

nomia delle Regioni, considerato che la normativa vigente prevede lo scioglimento per mafia delle aziende sanitarie (locali ed ospedaliere) che, pur essendo dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, gestiscono un settore particolarmente delicato, quella della sanità, che assorbe gran parte del bilancio regionale.

Se si analizzano i vari decreti di scioglimento degli enti locali, appare subito evidente che i temi del disordine amministrativo, della confusa ripartizione dei compiti, del venire meno da parte degli organi elettivi ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale amministrativo, del pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione sono posti a motivo dell'effetto dissolutivo degli organi. Forse che questi argomenti non trovano significanza anche per le amministrazioni regionali?

Si è assolutamente consapevoli della problematicità dell'istituto dello scioglimento per mafia di organi elettivi che finisce spesso per colpire soggetti estranei all'inquinamento e soprattutto non è in sé garanzia di risoluzione di problemi la cui complessità richiede contestualmente interventi idonei a recuperare il pieno e definitivo controllo del territorio da parte dello Stato. Ma le perplessità - che pure sussistono - non giustificano un differente regime tra organi elettivi regionali e locali, dovendo la normativa in materia tutelare la libertà di scelta nell'e-

spressione del voto da parte dei cittadini chiamati ad eleggere i propri rappresentanti.

Il condizionamento mafioso nella scelta dei candidati da votare, come dimostrano anche le più recenti vicende giudiziarie per voto di scambio ex art. 416-ter c.p., si dirige sia verso gli amministratori locali che verso quelli regionali.

A ciò si aggiunge il dato che sono frequenti i casi in cui le elezioni regionali e comunali si svolgono contestualmente o, comunque, a distanza abbastanza ravvicinata. Sempre con riferimento alla Calabria, territorio fortemente condizionato dalla 'ndrangheta che ha dimostrando particolare attenzione ai rapporti con la politica, nell'aprile 2010 si sono svolte le elezioni regionali e contestualmente si è votato in 51 comuni. Nel biennio successivo si è votato in ben altri 178 comuni, tra cui il comune più grande della Calabria, Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 2012.

In una siffatta situazione non si vede come si possa continuare a trascurare il possibile appoggio delle cosche mafiose in entrambi i contesti elettorali, regionali e locali, con conseguenze che non possono che essere assimilabili.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo, che estende ai consigli regionali la normativa in materia di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile di cui agli artt. 143, 144 e 145 del TUEL.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

Le norme sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose di cui agli articoli 143, 144 e 145 del Testo unico dalle leggi sull'ordinamento dagli enti locali, si applicano anche ai consigli regionali.